

## Ricorso per procedimento sommario di cognizione (art. 702bis c.p.c. inserito dalla L. 69/2009)

### Quesito n. 64

I coniugi Mevio e Mevia, conduttori di un appartamento, decidono di agire in giudizio, nei confronti della ditta Zeta (esecutrice dei lavori di ristrutturazione del palazzo) e di Sempronio (proprietario dell'immobile da essi condotto in locazione) per ottenere il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni patiti, da loro e dai loro figli, occorsi in seguito a gravi infiltrazioni all'interno del loro appartamento, che essi assumevano causate dai lavori di ristrutturazione del palazzo. Il candidato, assunte le vesti del legale dei coniugi, rediga l'atto che ritenga più opportuno.

### Istituti rilevanti

La L. 18-6-2009, n. 69 ha introdotto nel corpo del codice di procedura civile gli artt. 702bis-702quater, recanti disposizioni in materia di processo sommario di cognizione.

Tali norme costituiscono una delle più importanti novità introdotte dalla riforma all'evidente scopo di attuare una maggiore concentrazione ed agilità nel rito civile. Il nuovo rito dovrebbe essere applicato ogni qualvolta una causa presenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione. Ad esso si potrà ricorrere per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica senza alcun limiti di competenza per valore o per materia.

Il procedimento in esame presenta le seguenti caratteristiche: deve essere instaurato con ricorso e non con citazione, ricorso che dovrà contenere gli stessi elementi dell'atto di citazione ed anche l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata tempestiva costituzione incorrerà nelle decadenza di cui agli artt. 38 e 167. Si forma poi il fascicolo d'ufficio ed una volta designato il giudice competente, questi fisserà con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti ed il termine per la costituzione in giudizio del convenuto (non oltre dieci giorni prima della data dell'udienza).

Detto decreto viene notificato al convenuto unitamente al ricorso. Almeno 30 giorni prima della data prevista per la sua costituzione, affinché questi possa

predisporre le sue difese e quindi costituirsi con comparsa di costituzione e risposta con la quale deve prendere posizione sui fatti che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda, deve indicare anche i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi. In questo stesso atto, infine, il convenuto deve formulare le conclusioni, effettuare l'eventuale chiamata in causa del terzo e sollevare le eccezioni processuali di rito e di merito che non sono rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza.

La reale portata del nuovo rito si manifesta appieno con la disposizione dell'art. 702ter. In fase di prima comparizione delle parti il giudice valuta la propria competenza e decide, se la causa richiede una trattazione non sommaria, il passaggio al rito ordinario, con relativa fissazione dell'udienza, il che farà con ordinanza non impugnabile.

In caso contrario, ove quindi la causa può essere trattata con rito sommario, il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, procede, nel modo che ritiene più opportuno, all'istruzione della causa compiendo gli atti che riterrà necessari in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, dopo di che, con ordinanza, provvede ad accogliere o rigettare la domanda.

La disciplina ricalca sostanzialmente quella del procedimento cautelare, con la differenza che mentre in fase cautelare il giudice compie gli atti di istruzione ritenuti indispensabili, in fase di cognizione sommaria può compiere tutti gli atti di istruzione che reputi rilevanti. L'ordinanza emessa la termine del giudizio è espressamente qualificata come provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Per quanto riguarda poi le impugnazioni, l'art. 702quater dispone che l'ordinanza emessa al termine del rito sommario di cognizione è appellabile entro 30 giorni, trascorsi i quali produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. In appello i mezzi istruttori validi sono gli stessi previsti per l'appello ordinario, di conseguenza saranno ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che siano ritenuti rilevanti ai fini della decisione da adottare o che la parte dimostri di non aver potuto produrre per causa ad essa non imputabile.

Relativamente al caso che qui ci occupa, potrebbero sorgere dei dubbi in merito al rito da azionare, in quanto i ricorrenti intendono agire anche nei confronti del locatore dell'appartamento da essi abitato, dunque l'azione si basa su un rapporto di locazione. Sorge, quindi, il dubbio se essa debba essere proposta nelle forme del rito del lavoro dal momento che l'art. 447bis c.p.c. dispone che le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani sono disciplinate dagli articoli 414 e ss. del codice di rito (salve alcune differenze).

Parte della dottrina, infatti, riguardo l'ambito di applicazione di questo nuovo procedimento sommario di cognizione, esclude che esso possa applicarsi alle controversie riguardanti rapporti di locazione, in quanto l'art. 702ter, co. 3, c.p.c., dispone che nei casi in cui il giudice non ritenga possibile, in base alle difese svolte dalle parti, che si proceda con un'istruzione sommaria, deve fissare l'udienza

di cui all'art. 183 (udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa), rinviando dunque al rito ordinario di cognizione. Il che, secondo tale orientamento, escluderebbe automaticamente la possibilità di agire con il rito sommario di cognizione nella cause relative a rapporti locatizi, in quanto i due riti, locatizio (*rectius* di lavoro) e ordinario di cognizione, non sono compatibili tra loro.

Altro orientamento, invece, basandosi sul presupposto che, per valutare la compatibilità o meno dei due riti, occorre esaminare quella che è la *ratio* legislativa; per cui nascendo il rito sommario di cognizione con la finalità di avere uno strumento processuale agile e al contempo garantire le esigenze di difesa per tutti quei procedimenti in cui l'iter istruttorio si presenti abbastanza semplice. Il che trova conforto anche nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno affermato che: "*Le norme esistenti vanno interpretate ed applicate in modo da evitarne risultati in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo*" (27531/2008).

Né, a quanto detto finora osta il fatto che nel rito sommario di cognizione non vi sono le preclusioni istruttorie presenti nel rito del lavoro (che tendenzialmente dovrebbe essere destinato a risolversi in una sola udienza). Infatti, il rito sommario dovrebbe applicarsi in tutti i casi non vi è necessità di particolari incombenze istruttorie, essendo esso stesso incompatibile in via di principio con le cause più complesse. Per cui anche il problema delle decadenze sembrerebbe potersi risolvere, come confermato, di recente, da una delle prime importanti pronunce relative a questo nuovo rito (Trib Napoli ord. 20-5-2010).

## Redazione dell'Atto

TRIBUNALE DI .....

RICORSO EX ART. 702BIS C.P.C.

Mevio, nato a ....., il ....., c.f....., residente in ....., via ....., n. ...., e Mevia, nata a....., il....., c.f....., residente in....., via....., n....., elettivamente domiciliati in ....., via ....., n. ...., presso lo studio dell'avv. ...., c.f. ...., dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine del presente atto, espongono quanto segue.

### PREMESSA

1) I coniugi Mevio e Mevia hanno condotto in locazione un immobile sito in....., alla via....., n......In detto stabile, dal mese di gennaio 2009 erano iniziati i lavori di ristrutturazione e tra detti lavori era compreso

- anche il totale rifacimento della facciata e dei muri esterni, comprendente il totale rifacimento dei rivestimenti e dell'intonaco.
- 2) Già dopo qualche mese dall'inizio dei lavori, i coniugi ricorrenti, avevano riscontrato, all'interno del loro appartamento, un aumento preoccupante dell'umidità, che aveva poi dato luogo a fenomeni di muffa, tali che si erano visti costretti, dapprima a rimuovere i mobili dalle pareti e poi a lasciare l'immobile e trasferirsi altrove, essendo lo stesso diventato invivibile, a causa della sua insalubrità.
  - 3) I loro stessi figli avevano accusato un peggioramento nelle loro condizioni di salute con numerosi ricoveri ospedalieri dovuti ad attacchi di asma bronchiale, che mai in precedenza avevano avuto, per cui i coniugi Mevio e Mevia avevano provveduto anche a far effettuare un sopralluogo dell'immobile da parte della A.S.L. che ne aveva certificato l'insalubrità.
  - 4) Dopo aver lasciato l'immobile ed averne locato un altro gli odierni ricorrenti comunicavano al locatore, Sempronio, la loro disponibilità a rilasciare l'immobile; facevano eseguire un accertamento tecnico preventivo da parte dell'architetto Filano, il quale dichiarava che i danni all'appartamento, da quantificarsi in....., erano stati causati dai lavori di rifacimento della facciata e dei muri perimetrali, tesi questa avvalorata anche dal consulente tecnico Tiziano.
  - 5) In particolare, il consulente tecnico d'ufficio riscontrava la presenza di muffa, cattivi odori e condensa, sulle pareti e nei mobili dell'appartamento dei ricorrenti. Tali danni derivano da un difetto di fabbricazione dell'immobile, e però sono si sono aggravati in seguito all'esecuzione dei lavori condominiali.

Tanto premesso, Mevio e Mevia, rappresentati e difesi come in atti,

#### RICORRONO

al tribunale adito, in composizione monocratica, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 703bis, co. 2, c.p.c., voglia condannare la ditta Zeta, con sede in....., via....., n....., che ha eseguito i lavori di ristrutturazione del palazzo, in solido con il proprietario dell'appartamento da loro locato, sig....., nato a....., il....., residente in...alla via....., c.f....., al risarcimento dei danni all'immobile, da quantificarsi in euro.....; dei danni all'arredamento, vestiario, biancheria e suppellettili, da quantificarsi in euro.....; al rimborso di quanto versato per la consulenza tecnica d'ufficio (euro.....), per il certificato della A.S.L. (euro.....), per i danni alla salute, morali e patrimoniali subiti da loro e dai loro figli, da quantificarsi in euro....., o nel maggiore o minore importo che il Tribunale volesse riconoscere, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

#### INVITANO

i convenuti a comparire e costituirsi, ai sensi e nelle forme cui all'art. 702bis, co. 3, c.p.c., davanti all'instestato tribunale, all'udienza indicata nel

decreto allegato, con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi tempestivamente, verranno dichiarati contumaci, incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 702bis, co. 4, c.p.c. e si procederà ugualmente nei loro confronti, per ivi sentir accogliere le suesposte conclusioni.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- rilievi fotografici dello stato dei luoghi
- rilievi tecnici sull'immobile
- relazione A.S.L. sullo stato di salubrità dell'immobile
- esito dell'accertamento tecnico preventivo
- certificati di ricovero dei figli

Sui fatti di causa si chiede l'audizione del sig. ...., residente in ..... via .....

li .....

Avv. ....

Infatti, nel reato *de quo*, l'obbligazione, assunta dall'agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività. In favore dell'altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza economica (Cass., sent. 25 gennaio 2001, n. 10792; nonché Sez. Un., sent. 9 luglio 1997, n. 7728).

Non può, per tale motivo, configurarsi il delitto di insolvenza fraudolenta con riferimento all'inadempimento dell'obbligo di contrarre sulla base di un contratto preliminare di compravendita (Cass., sent. 14674 del 26-2-2010).

In altri termini, la condotta dell'imputato potrebbe avere risvolti di natura civilistica ma, di certo, non presenta alcun profilo di rilevanza penale per il difettare dei requisiti richiesti anche solo per poter ipotizzare una qualsiasi ipotesi di reato.

Sulla scorta di tutte le considerazioni di merito e di diritto di cui sopra si chiede che il Tizio, in riforma dell'imputata senza, venga assolto dal delitto contestato perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato.

### **B) MINIMO PENALE; APPLICAZIONE DELLA SOLA PENA PECUNIARIA; NON MENZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE**

In via del tutto gradata, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di gravame, si chiede che al Tizio venga applicata la sola pena pecuniaria prevista dall'art. 641 c.p. o, quanto meno, che la pena detentiva irrogata sia contenuta nell'ambito dei minimi editali.

Allo stesso modo, avuto riguardo ai criteri dettati dall'art. 135 c.p. e dal presupposto richiesti dall'art. 175 c.p., si ritiene che l'imputato possa usufruire del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Li.....

Avv. ....

### **Riferimenti normativi e giurisprudenziali**

- art. 641 c.p.: *Soggetto attivo; Elemento oggettivo; Elemento soggettivo; Consumazione e tentativo; Rapporti con altri reati e castisca.*
- (V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2010)

## Redazione dell'Atto

ILL.MO SIG. PRESIDENTE E SIGG. GIUDICI

CORTE DI APPELLO DI

.....

R.G.N.R.

DICHIARAZIONE DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI AVVERSO LA SENTENZA N. .... EMESSA IN DATA ..... DAL GM PRESSO IL TRIBUNALE DI ..... DOTT....., DEPOSITATA IL ..... NEI CONFRONTI DI TIZIO, CON LA QUALE IL PREDETTO VENIVA CONDANNATO ALLA PENA DI MESI DIECI DI RECLUSIONE, CON PENA SOSPESA, PER IL REATO DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA

### A) ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSTISCE O PERCHE' LO STES- SO NON COSTITUISCE REATO

In prima istanza, va sottolineata l'errata qualificazione giuridica che il Giudice Monocratico ha dato alla condotta di Tizio, poiché nella vicenda di cui all'imputato, così come ricostruita dal giudice di merito non possono ravvisarsi gli estremi del reato contestato.

A questo punto, per meglio comprendere quanto si vuole affermare, è il caso di procedere ad una ricostruzione degli eventi oggetto del presente procedimento. A tal fine, si rammenta come Tizio, dopo aver stipulato un contratto preliminare con Calo ed avere incassato la relativa caparra, non abbia successivamente adempito all'obbligo contenuto nell'atto, poiché aveva ricevuto una offerta migliore da Semprio.

L'imputato, inoltre, aveva assunto degli atteggiamenti pretestuosi nei confronti di Calo, tesi alla mancata esecuzione del contratto preliminare in precedenza stipulato.

Ovvero, sulla scorta di questi elementi di fatto si ritiene che il reato di insolvenza fraudolenta, per cui è intervenuta condanna in primo grado, non sia neanche astrattamente ipotizzabile.

Ed inoltre, per giurisprudenza pacifica è necessario, in *primis*, che l'obbligo venga assunta con il proposito di non adempirla, mentre nel caso di specie l'intento di non dare esecuzione al contratto preliminare è sorto nel Tizio soltanto in un momento successivo, quando gli è giunta una offerta del Semprio.

Ed allora, a nulla vale il riferimento agli atteggiamenti pretestuosi assunti dal Tizio, e non contestati in questa sede, che, seppure, tesi a far saltare il cordo con il Calo, non possono influire sulla rilevata carenza di un elemento oggettivo indispensabile per la configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta. Se ciò non bastasse, si va ad evidenziare come, nella vicenda per cui è proseguito, ci sia un altro elemento che esclude già in partenza la sussistenza del delitto di cui all'art. 641 c.p., e cioè il fatto che sul Tizio incombeva un obbligo di fare e non uno di dare.

na solo quando essa sia contenuta in una sentenza definitiva, l'adempimento con efficacia estintiva può effettuarsi anche dopo le sentenze di primo e secondo grado e nelle more del ricorso per Cassazione.

La qualificazione del dolo varia a seconda che si aderisca all'opinione per cui l'adempimento costituisce l'evento del reato ovvero alla tesi che lo qualifica come condizione obiettiva di punibilità dello stesso.

Ed infatti, nel primo caso, si parla di *dolo generico ed intenzionale*, consistente nella coscienza e volontà di assumere l'obbligazione col proposito di non adempirla e dissimulando lo stato di insolvenza, dove l'intento di non eseguire la prestazione non costituisce uno scopo specifico bensì un elemento della condotta, il che conduce ad escludere, ai fini della configurabilità del reato, il dolo eventuale (così AZZALI, MANTOVANI).

In base alla seconda opinione, invece, il *dolo* si presenta *specifico*, e il proposito dell'inadempimento rappresenta il *fine di profitto* (così DE MARSICO e la prevalente giurisprudenza).

A qualunque delle due tesi si acceda, è necessario che la volontà di non adempiere sussista all'atto dell'assunzione dell'obbligazione in quanto il suo sorgere in un momento successivo non rileva per il diritto penale bensì solo in sede civile; allo stesso modo il reato sussisterà se il soggetto, dopo avere assunto l'obbligazione con l'intenzione di non adempirla, cambia successivamente proposito ma, al momento dell'adempimento, si trova nell'impossibilità di farlo (così MANTOVANI).

Secondo la dottrina prevalente, come detto, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'inadempimento: trattasi, dunque, di *reato istantaneo* (così MANTOVANI).

Trattandosi di *reato plurisussistente e di danno* il tentativo sarebbe astrattamente ipotizzabile; esso, però, secondo la dottrina assolutamente prevalente, deve ritenersi *giuridicamente inammissibile* prevedendo, infatti, l'art. 641 l'adempimento tardivo come causa di estinzione del reato, adempimento che può verificarsi solo successivamente alla consumazione del reato stesso, laddove si ammettesse il tentativo si finirebbe col riconoscere l'ammissibilità di tale causa estintiva per il delitto consumato e con l'escluderla per quello solo tentato, non essendo in quest'ultimo caso mai sorta un'obbligazione e non essendo, quindi, concepibile un qualsiasi adempimento (così MANZINI, AZZALI e MANTOVANI).

Il reato è procedibile a querela della parte lesa.

Va ricordato al riguardo che, secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Cassazione e la dottrina dominante, il termine per la presentazione della querela decorre non già dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato, contrarre l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l'obbligazione con il proposito di non adempirla.

pio fatto dello straccione che ordina un pasto al ristorante, allora essa esula dalla fattispecie penale in esame.

In ogni caso, come si specificherà meglio anche in seguito, se la dissimulazione è posta in essere con artifici e/o raggiri si avrà truffa e non insolvenza fraudolenta.

L'agente deve, in secondo luogo, *contrarre un'obbligazione con l'intenzione di non adempirla*.

L'obbligazione rilevante ai fini della configurabilità del reato esige alcune caratteristiche:

In particolare, ad essa deve corrispondere una prestazione a carico della persona offesa (il che pone fuori dalla portata dell'art. 641 le obbligazioni a titolo gratuito), e deve essere *produttiva di effetti giuridici* affinché sorga l'obbligo dell'adempimento: rientra, pertanto, nell'art. 641 l'obbligazione annullabile, non quella invalida per causa illecita ovvero usuraria.

Discusso è, invece, quale debba essere il contenuto dell'obbligazione. Secondo la dottrina tradizionale (ANTOLISEI, MANZINI, MAGGIORE) e la giurisprudenza deve trattarsi di una obbligazione di *«dare»*, rispetto alla quale soltanto è concepibile lo stato di insolvenza.

Secondo MANTOVANI, invece, e tale tesi sembra preferibile, può anche trattarsi di un'obbligazione di *«fare»*, perché anche rispetto ad essa può verificarsi insolvenza fraudolenta, come nel caso di chi, non essendo capace e ben sapendolo, si sia impegnato ad un *«facere»*, ricorrendo a tal fine anticipatamente una somma di danaro, e poi non adempire.

Occorre, infine, *non adempiere l'obbligazione*.

L'inadempimento dell'obbligazione è l'evento del reato e non condizione obiettiva di punibilità: il reato, pertanto, si *consuma* al momento dell'*«adempimento»* (così la giurisprudenza costante e, in dottrina, AZZALI, MANTOVANI, *contra*, invece, e cioè nel senso che l'inadempimento costituisce *condizione obiettiva di punibilità* sono MANZINI ed ANTOLISEI, va tuttavia rilevato che Manzini, pur ritenendo l'inadempimento condizione obiettiva di punibilità, considera il reato consumato al momento dell'inadempimento mentre Antolisei riconosce che tale soluzione è quella che meglio risponde agli intendimenti del legislatore ma non può evidenziare che essa *«suscita non poche perplessità, trattandosi di un comportamento illecito del soggetto e non già di un avvenimento estrinseco al fatto delittuoso»*.

Per espresso disposto dell'ultimo comma dell'art. 641 il *reato si estingue* se il colpevole *adempie* l'obbligazione prima della condanna; al riguardo la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tale speciale causa di estinzione del reato presuppone esclusivamente l'integrale adempimento dell'obbligazione, per cui non può estendersi alle altre cause di estinzione dell'obbligazione stessa, non essendo consentita in tale materia l'interpretazione estensiva o analogica. Con riferimento ad essa, inoltre, si è affermato, sempre in giurisprudenza, che, avuto riguardo alla terminologia del codice secondo la quale si ha condanna-

La frode presa in esame dall'art. 641 è una frode del tutto particolare, che consiste nell'avvalersi di consuetudini create dal vivere civile, quale quella di soddisfare il pagamento di determinate prestazioni dopo averne usufruito, in modo che chi le ha prestate non può più ottenerne la restituzione in natura: è il caso dell'individuo che entra in un ristorante e consuma il pasto oppure prende alloggio in un albergo sapendo di non poter pagare; tali condotte, laddove accompagnate, come diremo, dalla *dissimulazione* dello stato di incapacità di pagamento, integrano, appunto, il reato in esame.

*Presupposto* della condotta è lo stato di insolvenza dell'agente, da intendere in senso lato, come *incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni*, quale che sia la natura della prestazione (così MANTOVANI); esso deve sussistere al momento della condotta, per cui se successivamente viene meno e nonostante ciò il soggetto non adempie, il reato sussisterà ugualmente.

Il delitto in esame è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi. Il delitto in concreto, è un esempio di reato *a condotta mista*, in quanto richiede per la sua commissione tanto comportamenti attivi quanto passivi.

## Appello: contratto preliminare e insolvenza fraudolenta

Questo n. 30

Tizio è proprietario di un terreno che è stato messo in vendita. All'uomo vengono avanzate due diverse offerte, una da parte di Caio e l'altra da parte di Sempronio, entrambi imprenditori che operano nel settore dell'edilizia. L'offerta migliore è, però, quella di Caio e così Tizio decide di stipulare con quest'ultimo un contratto preliminare, dietro il versamento di una caparra di 20000 euro. Quando viene il momento di stipulare il contratto di vendita definitivo, però, Tizio si tira indietro, perché, nel frattempo, Sempronio gli aveva offerto una cifra maggiore rispetto a quella che avrebbe ricavato da Caio.

Al fine di non adempiere l'obbligazione assunta con il contratto preliminare, Tizio inventa scuse sempre diverse ed assume atteggiamenti palesemente volti ad interrompere i contatti.

A questo punto, Caio, a cui vengono restituiti i soldi della caparra, oltre alle azioni civili, tese al risarcimento dei danni, decide di agire contro Tizio anche in sede penale, e così lo querela per il reato di insolvenza fraudolenta.

All'esito del giudizio di primo grado, e sulla scorta dei fatti descritti, il giudice condanna Tizio per il reato contestato, per non aver adempiuto all'obbligazione assunta utilizzando dei comportamenti pretestuosi ed artificiosi a ciò finalizzati.

All'uomo, incensurato, viene irrogata la sanzione di mesi 10 di reclusione con pena sospesa.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto di appello avverso la sentenza di cui sopra.

## Istituti rilevanti

Per ciò che concerne l'insolvenza fraudolenta, va detto che, secondo quanto sancito dall'art. 641 cp, commette tale reato chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempirla e non l'adempie prima della condanna.

Scopo della norma è contemporaneamente la tutela del patrimonio e la tutela della buona fede contrattuale.